

Studio Legale
Avv. Salvatore Rosa
Via Cavour n. 53
91028 - PARTANNA (TP)
rosasalvatore@pec.ordineavvocatimarsala.it

TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT. 700 C.P.C. e 414 C.P.C.

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per la sig.ra **Distefano Stefania**, nata a Salemi il
11.08.1962, residente in Partanna (TP) via XV Gennaio n. 53,
c.f. DFTSFN62M51H700S, rappresentata e difesa in forza di
procura allegata al presente atto dall'avv. Salvatore Rosa,
c.f. RSOSVT74A14G347U, con studio in Partanna (TP) via Cavour
53, il quale, per le comunicazioni di cancelleria dichiara di
volere ricevere gli avvisi al numero di fax 0924.87522 ovvero
all'indirizzo pec: rosasalvatore@pec.ordineavvocatimarsala.it
RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA,
(Cod.Fisc. 80185250588), in persona del Ministro *pro*
tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A,
elettivamente domiciliato *ex lege*, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede legale in Via
Alcide De Gasperi, 81 - cap 90100 Palermo
PEC: palermo@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Sicilia (Cod.Fisc.
80018500829), in persona del legale rappresentante p.t., con
sede in Palermo (90146) via Fattori, 60, elettivamente
domiciliato *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, con sede legale in Via Alcide De Gasperi,
81 - cap 90100 Palermo PEC: palermo@mailcert.avvocaturastato.it



RESISTENTE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Sicilia - AMBITO TERRITORIALE per la PROVINCIA di Trapani (c.f.80003400811),
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
Trapani (91100) Via Castellammare, 14, elettivamente
domiciliato ex lege, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, con sede legale in Via Alcide De Gasperi, 81 - cap
90100 Palermo PEC: palermo@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali per la classe di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) vigenti negli anni scolastici 2014/2017.

LITISCONSORTI

*** **

OGGETTO: Diritto dei titolari del titolo abilitante all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola dell'infanzia (AAAA), vigente per gli anni scolastici 2014/2017, nonché alla partecipazione al piano straordinario di assunzioni, di cui alla legge n. 107/2015 e decreto attuativo MIUR prot. n. 000767 del 16 luglio 2015, e alla stipula del contratto a tempo indeterminato dall'a.s. 2015/2016 con l'attribuzione della sede spettante *in illo tempore* alla ricorrente.

*** **

FATTO

1 La ricorrente **Distefano Stefania**, in qualità di docente abilitata all'insegnamento nella scuola materna, già dell'infanzia, (doc. 2), è in possesso del **titolo di accesso**



nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

2 La ricorrente, in forza di tale titolo di accesso, fino all'anno scolastico 2006/2007, **è stata regolarmente iscritta nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Trapani per la scuola dell'infanzia (AAAA)** con punti 15,00, in posizione 1308(doc. 3).

3 Con **Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011** il M.I.U.R. ha bandito la procedura di aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio 2011/2013 e la richiedente vi rimaneva esclusa per non aver presentato la domanda.

4 Tale cancellazione dalla graduatoria è stata disposta **in applicazione delle oggi impugnate disposizioni ministeriali (Legge 143/2004 e D.M. 44/2011)** secondo le quali: la permanenza nelle graduatorie avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine indicato e **la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva** dalla graduatoria.

5 E' bene precisare che l'Ufficio Scolastico indicato in epigrafe non ha dato alcuna informazione ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento in merito all'onere di presentare domanda di aggiornamento entro un termine prefissato pena la cancellazione da quest'ultima.

6 Con legge n. 107/2015 e successivo decreto attuativo Miur Prot. n. 000767 del 16 luglio 2015 è stato predisposto un



piano straordinario di assunzione triennale che si è già svolto per l'a.s. 2015/16 e che dovrà estendersi al successivo biennio. Il predetto decreto all'art. 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della legge 107/2015, prevede che possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 comma 98 *".....i soggetti iscritti a pieno titolo, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio ed il titolo di preferenze e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avvenuto per il biennio 2014/2017...."*.

7 La ricorrente, per i fatti sopra esposti, pur avendo pieno titolo di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, essendo titolare di abilitazione all'insegnamento, ne viene estromessa a causa del mancato inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, con la conseguenza di non aver potuto partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato (doc. 4).

8 In questa fase, la ricorrente, per partecipare al detto piano straordinario di immissioni, ad ogni buon fine, ha presentato domanda cartacea (doc. 5) non potendo presentare domanda telematica a causa del mancato inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.



La modalità cartacea di invio della domanda è stata necessaria dato che la piattaforma telematica denominata "Istanze *on line*" non permetteva ai docenti, che non avessero aggiornato la graduatoria nel biennio precedente, di presentare detta istanza.

9 Pubblicata, nella provincia di Trapani, la graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia, in data 17 luglio 2015 (doc. 4), la ricorrente non è stata utilmente inclusa.

DIRITTO

1 Giurisdizione del giudice adito

Preliminarmente, ai fini della giurisdizione, si osserva che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico ed espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, così come disposto dall'art. 11, co. 2, D. L. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nonché dal [Cons. Stato, Ad. Plen., con sentenza 4 luglio 2011, n. 11](#).

2 Violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione nonché dei Principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge 241 del 1990.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3658/2014, ritiene illegittima l'automatica cancellazione delle graduatorie dei



docenti ivi previamente inseriti che non hanno proposto domanda di permanenza nelle medesime graduatorie.

Il Supremo organo di giustizia amministrativa motiva la suddetta decisione asserendo che "...Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia...Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.....Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie ad esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione".

Il riferimento alla legge n. 296/2006 con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse) risulta opportuno, in quanto è con tale



provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo in futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommariamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

Ne consegue che, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3,4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, gli atti amministrativi oggi impugnati sono illegittimi nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato pena la cancellazione di quest'ultima.

Infatti, così come ricordato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014 ".....le precedenti disposizioni



ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente D.D.G. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento sia di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione"; del resto, lo stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 1, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

Trattasi all'evidenza di norme (specie quelle contenute nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

E ancora, "...In definitiva Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà....

Tali principi sono stati ribaditi da diverse ordinanze, valga per tutte, quella del Consiglio di Stato n. 1449/2015 ove viene accolta la domanda cautelare di un ricorrente ad essere inserito in GAE con le seguenti motivazioni "...secondo quanto pronunciato in termini con la sentenza di questo Consiglio n. 3658/2014, l'appello è da accogliere perché spetta all'Ufficio scolastico competente comunicare all'appellante



il termine entro il quale è onerato alla presentazione della domanda ai fini dell'aggiornamento della graduatoria...".

Ancora, il Tar Lazio con sentenza n. 9821/2016 ha annullato il decreto ministeriale 495/2016, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti già ivi inseriti ma depennati per mancata presentazione della domanda di aggiornamento. In particolare, il Giudice amministrativo ha rilevato che le graduatorie sono divenute ad esaurimento, con la legge n. 296/2006, ma non sono cambiate le regole per il loro aggiornamento e non è venuta meno la possibilità di reinserimenti a domanda. Secondo la sentenza richiamata, l'art. 1, comma 1 bis d.l. n. 97/2004, nel disciplinare l'onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria, costituisce norma speciale rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie: la mancata presentazione di tale domanda comporta la propria cancellazione dalla graduatoria ma non pregiudica il diritto di ottenere, a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata, il reinserimento nelle graduatorie successive.

Come esposto in fatto al punto 7, con legge n. 107/2015 e successivo decreto attuativo Miur Prot. n. 000767 del 16 luglio 2015 è stato predisposto un piano straordinario di assunzione triennale che si è già svolto per l'a.s. 2015/16 e che dovrà estendersi al successivo biennio.

Il predetto decreto all'art. 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della legge 107/2015, prevede che possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle



lettere a), b) e c) dell'art. 1 comma 98 ".....i soggetti iscritti a pieno titolo, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio ed il titolo di preferenze e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avvenuto per il biennio 2014/2017"....".

La ricorrente, per i fatti e per i motivi sopra esposti, pur avendo pieno titolo di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni ne viene estromessa.

Con la conseguenza che se la ricorrente fosse stata inserita nella GAE della provincia di Trapani avrebbe partecipato al piano straordinario e avrebbe ricevuto la proposta di assunzione, già dall'anno 2015, e oggi avrebbe già stipulato il contratto a tempo indeterminato. I docenti inseriti nella GAE della scuola primaria in provincia di Trapani, con punteggio pari a quello della ricorrente hanno ricevuto la proposta di assunzione e sono stati assunti a tempo indeterminato (docc. 4, 5 e 6).

*** *** ***

Alla luce delle considerazioni in fatto e in diritto esposte la ricorrente, come sopra rappresentata difesa e domiciliata,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Trapani, in funzione del Giudice del Lavoro,



Voglia, **fissare l'udienza discussione e previa**
disapplicazione del provvedimento, non noto, con cui
l'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani ha cancellato la
ricorrente Distefano Stefania dalla graduatoria ad
esaurimento, classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA)
per omessa presentazione della domanda di aggiornamento di
cui al D.M.n. 44 del 12 maggio 2011;

previa disapplicazione, dell'art. 1, commi 2 e 3 del DDG
16.03.2007, dell'art. 1, comma 2, del D.M. dell' 8 aprile
2009, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio
2011, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014
altri atti presupposti, connessi e/o conseguenti, nella parte
in cui prevedono che la permanenza nelle graduatorie ad
esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da
presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata
presentazione della domanda di aggiornamento o di
reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla
graduatoria senza prevedere alcuna comunicazione di tale
onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già
inclusi in graduatoria;

previa disapplicazione di ogni altro atto presupposto,
connesso e/o conseguente, nella parte in cui non prevede
l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nelle
graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di
Trapani, scuola dell'infanzia (AAAA) valide per gli anni
scolastici 2014/2017, essendo in possesso del titolo
abilitante;

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente
all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento per la



classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) Ambito Territoriale di Trapani valida per gli anni scolastici 2014/2017, con la posizione e il punteggio spettanti;

disporre l'inserimento a pieno titolo della docente DiStefano Stefania nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Trapani della scuola dell'infanzia (AAAA) valida per gli anni scolastici 2014/2017, con la posizione e il punteggio spettanti;

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015 e decreto attuativo MIUR protocollo n. 767 del 16 luglio 2015;

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, nella scuola dell'infanzia, dall'a.s. 2015/2016 con l'attribuzione della sede spettante alla ricorrente al momento dell'avvio del piano straordinario delle assunzioni di cui alla legge 107/2015;

accertare e dichiarare, con qualunque statuizione, il diritto della ricorrente ad essere inserita a pieno titolo nella Graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia in provincia di Trapani nonché alla partecipazione al piano straordinario delle assunzioni di cui alla legge 107/2015 con conseguente proposta di assunzione al fine della stipula del contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia. Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre iva e cpa, di cui si chiede la distrazione a favore dell'avvocato.

In via istruttoria

Si produce mediante deposito:



- 1.Procura alle liti;
- 2.Abilitazione scuola dell'infanzia;
- 3.Stralcio graduatoria ad esaurimento Scuola dell'Infanzia (AAAA) 2006/2007;
- 4.Graduatoria ad Esaurimento scuola dell'infanzia 2014/2017 (AAAA);
- 5.Domanda cartacea piano straordinario assunzioni;
- 6 Richiesta stralcio graduatoria immissione in ruolo piano straordinario legge 107/2015;
- 7 Ricevuta di protocollo;
- 8 Piano straordinario assunzioni settembre 2016.

*** *** ***

Si chiede, altresì. All'Ill.mo Giudice di onerare le parti resistenti a produrre lo stralcio del piano di immissioni in ruolo di cui alla Legge 107/2015 dalla quale si evince che i candidati inseriti nella GAE scuola dell'infanzia della provincia di Trapani con punti 15, ossia con un punteggio pari a quello della ricorrente, hanno ricevuto l'email avente ad oggetto la proposta di assunzione a tempo indeterminato.
Trapani, lì 22 settembre 2016

Avv. Salvatore Rosa

ISTANZA CAUTELARE EX Art. 700 C.P.C.

Per tutto quanto sopra esposto in fatto e in diritto sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* necessari ai fini della concessione dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

FUMUS BONI IURIS



Per quanto riguarda il *fumus boni iuris* si ritiene che l'esistenza del diritto è provata, oltre che da tutti i motivi di fatto e diritto sopra esposti, dal fatto che il Consiglio di Stato (sentenza n. 3658/2014) si è già espresso ritenendo illegittima l'automatica cancellazione delle graduatorie dei docenti ivi previamente inseriti che non abbiano presentato domanda di permanenza e alla sentenza del Tar Lazio n. 9821/2016 che ha annullato il decreto ministeriale 495/2016, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti già ivi inseriti ma depennati per mancata presentazione della domanda di aggiornamento. In particolare, il Giudice amministrativo ha rilevato che le graduatorie sono divenute ad esaurimento, con la legge n. 296/2006, ma non sono cambiate le regole per il loro aggiornamento e non è venuta meno la possibilità di reinserimenti a domanda. Secondo la sentenza richiamata, l'art. 1, comma 1 bis d.l. n. 97/2004, nel disciplinare l'onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria, costituisce norma speciale rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie: la mancata presentazione di tale domanda comporta la propria cancellazione dalla graduatoria ma non pregiudica il diritto di ottenere, a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata, il reinserimento nelle graduatorie successive. Dunque le pretese dell'odierna ricorrente sono provate e il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha comportato e comporta l'esclusione dello stesso dai piani di assunzione in ruolo.



PERICULUM IN MORA

Circa il *periculum in mora* va considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta alla ricorrente deriverebbe un grave ed irreparabile danno dato che le graduatorie di cui si parla hanno valenza triennale, per gli anni 2014/2017 e da settembre prossimo decorrerà l'ultimo a.s. 2016/2017.

L'urgenza risiede, anche, nell'entrata in vigore del DDL cd. "BUONA SCUOLA" (16 luglio 2015) che stabilisce all'art. 8 un piano di assunzioni straordinarie a partire dall'anno scolastico 2015/2016 con completamento nell'anno scolastico 2016/2017, specificando al comma secondo del predetto articolo i destinatari del piano di assunzioni straordinario: *i soggetti sono i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di assunzione, nelle graduatorie del concorso pubblico per titolo ed esami a posti e cattedre bandito nel 2012 e **gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di assunzione, nelle graduatorie a esaurimento del personale docente.***

E' del tutto evidente quindi che una pronuncia giudiziale che sancisca il diritto all'inserimento in graduatoria della ricorrente dopo la conclusione del meccanismo di assunzioni previsto dal MIUR, a settembre 2016, non sarebbe utile ai fini del piano straordinario di assunzioni, pregiudicando illegittimamente i diritti della ricorrente (doc. 7).

La misura cautelare richiesta consentirebbe alla ricorrente, poiché in possesso del titolo abilitante, di far parte della graduatoria ad esaurimento, con riserva, per poi, conclusi il merito, poter partecipare al piano straordinario di



immissioni in ruolo e, al contempo scongiurerebbe il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate.

Si tratta, evidentemente, di un danno che va oltre al profilo strettamente economico dato che si determinerebbe un pregiudizio professionale e personale sia per i docenti sia per gli alunni perché potrebbero esserci dei cambiamenti anche con l'anno scolastico iniziato.

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, la sig.ra Distefano Stefania, come sopra domiciliato rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Trapani, in funzione del Giudice del Lavoro,

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, Voglia,

ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto,

previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 235/2014, nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, nella parte di interesse, ossia nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Trapani, scuola dell'infanzia (AAAA) valide per gli anni scolastici 2014/2017;;

disporre l'inserimento della docente Distefano Stefania nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di



Trapani, scuola dell'infanzia (AAAA) valide per gli anni scolastici 2014/2017, con la posizione e il punteggio a lei spettanti, e/o emettere i provvedimenti cautelari più idonei ad assicurare la tutela nel merito in capo alla ricorrente
Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre iva e cpa

*** *** ***

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Lo scrivente procuratore in adempimento del mandato allegato rilasciato dal ricorrente

PREMESSO CHE

-Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe concorsuale categoria di concorso AAAA valide per il triennio 2014/2017

-Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra*, deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe concorsuale Scuola dell'Infanzia (AAAA) vigente per gli anni scolastici 2014/2017;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione di udienza (in caso di mancato accoglimento dell'istanza di esame inaudita altera parte) sarebbe impossibile nei modi ordinari, non solo in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma anche per l'impossibilità di identificarli

CONSIDERATO CHE



- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni contenute VI Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;
- la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale appare molto onerosa per la ricorrente;
- Il Giudice adito può ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

RILEVATO INOLTRE CHE

La notifica con pubblicazione sul sito internet continua ad essere utilizzata dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive, tutto ciò premesso lo scrivente

FORMULA ISTANZA

Affinchè la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE



La notificazione del ricorso

- Ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR
- Alle amministrazioni convenute mediante notificazione all'indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- In ogni altro modo ritenuto opportuno.

Trapani, lì 22 settembre 2016

Avv. Salvatore Rosa

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Dichiarazione ex art. 14 DPR 30 maggio 2002 n. 115 e succ. modifiche ed integrazioni si dichiara che il presente procedimento di lavoro è di valore indeterminato e il contributo unificato è pari ad euro 259,00

Trapani, 22 settembre 2016

Avv. Salvatore Rosa

